

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 151

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 ottobre 2002)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 23494/L.B.10

Roma, 25 LUG. 2002

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Onorevole Ministro,

Il provvedimento in esame contiene lo schema del regolamento di organizzazione del MIUR, che completa il processo di riordino della struttura amministrativa competente in materia di istruzione in senso lato, iniziato con il decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha accorpato il Ministero della pubblica istruzione (MPI) a quello dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).

Ai sensi dell'articolo 75 del suddetto decreto, il riordino è stato avviato, in una prima fase, ridisciplinando separatamente l'organizzazione dei due Ministeri attraverso l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1999 per il MURST, e del decreto del Presidente della Repubblica n.347 del 2000 per il MPI ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n.400/88. Successivamente con il regolamento emanato con D.P.R. 26.3.2002, n.128, è stata unificata la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Lo schema di regolamento in esame completa l'operazione dettando una unica disciplina della organizzazione del nuovo Ministero risultante a seguito dell'accorpamento. Si tratta quindi di un atto dovuto, oltre che di un passo essenziale al fine della effettiva riorganizzazione dell'apparato amministrativo, e del buon funzionamento della struttura del Miur.

Il regolamento si propone di razionalizzare l'apparato amministrativo dei due Ministeri, individuando tre Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e indirizzo delle strutture di livello dirigenziale generale, e precisamente il Dipartimento per l'istruzione, quello per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e quello per la ricerca. Di particolare rilievo è la istituzione di un autonomo Dipartimento per la ricerca scientifica, in luogo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'attuale Servizio dipendente, con il Servizio Università, da un unico Dipartimento.

Particolare rilievo assume inoltre la partecipazione studentesca, garantita attraverso l'introduzione di una Direzione generale per lo studente ed il diritto allo studio sia nel Dipartimento per l'istruzione, sia in quello per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il regolamento si compone di 12 articoli, a partire dalla definizione dei termini fondamentali e degli acronimi contenuti nel testo (articolo 1).

L'articolo 2 definisce la struttura del Ministero che, a livello centrale, si articola in:

1. Tre Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e di indirizzo delle strutture di livello dirigenziale:

- Il Dipartimento per l'Istruzione si occupa essenzialmente di ordinamenti, curricula, programmi, istruzione post-secondaria, studenti, politiche sociali, interventi a favore delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo, personale della scuola, organizzazione dei servizi amministrativi e scolastici sul territorio e rapporti con i servizi formativi delle Regioni e degli Enti Locali, rapporti scuola-lavoro, attuazione del DPR 190/2001 relativo agli IRRE (Articolo 5).

Il Dipartimento razionalizza sensibilmente la precedente struttura amministrativa individuata dal Ministero della Pubblica istruzione: le precedenti 7 direzioni generali si riducono, infatti, a 4 uffici di livello dirigenziale generale: *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici; Direzione generale per lo studente; Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i servizi formativi delle Regioni e degli Enti locali; Direzione generale per il personale della scuola.*

- Il Dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica si occupa essenzialmente dell'indirizzo, del coordinamento, del finanziamento, del monitoraggio e valutazione, della tutela del diritto allo studio e della condizione studentesca, dei raccordi con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con e pubbliche amministrazioni, del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il Dipartimento è organizzato in 3 uffici di livello dirigenziale generale, (le cui funzioni sono individuate dall'articolo 3): *Direzione*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

generale per l'università; Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio; Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per lo svolgimento di tali attività il capo del dipartimento si avvale di uno specifico ufficio posto alle sue dirette dipendenze (Articolo 6).

• Il Dipartimento per la ricerca, che si occupa delle attività d'indirizzo, programmazione, coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale ed internazionale, finanziamento degli enti di ricerca non strumentali, monitoraggio delle relative attività e supporto alla valutazione del CIVR, del coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale, integrazione tra ricerca applicata e pubblica.

Il Dipartimento è organizzato in 3 uffici di livello dirigenziale generale: *Direzione generale per le relazioni internazionali; Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo e della ricerca; Direzione generale per gli Enti Pubblici di ricerca.*

Le attività relative al coordinamento delle iniziative degli altri ministeri inerenti la ricerca sono svolte dal capo dipartimento attraverso uno specifico ufficio posto alle sue dirette dipendenze (Articolo 7).

2. Sei servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale, preposti all'esercizio di compiti strumentali d'interesse comune ai tre Dipartimenti. In particolare essi forniscono il supporto necessario all'amministrazione centrale e periferica, per l'esercizio dell'attività amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro e le necessità evidenziate dai Dipartimenti (Articolo 8). La loro particolare conformazione come organi di supporto esterni ai 3 Dipartimenti, favorisce la fluidità della struttura amministrativa ed una base di sostegno unitaria e coerente ai diversi settori del Miur.

I servizi si articolano in: *Servizio per gli affari finanziari e bilancio; Servizio per gli affari internazionali; Servizio per la comunicazione istituzionale; Servizio per il personale del Ministero; Servizio studi e programmazione; Servizio sistemi informativi.*

3. Lo schema di regolamento disciplina poi l'articolazione dell'amministrazione periferica, basata su 18 Uffici scolastici Regionali, di livello dirigenziale generale, con il compito fondamentale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di rendere capillare sul territorio la funzione di governo del sistema svolta anche attraverso la ricognizione delle esigenze formative specifiche dell'offerta sul territorio in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali. Le Direzioni scolastiche regionali dipendono funzionalmente, ma non gerarchicamente, dal Ministero centrale per l'attuazione delle politiche scolastiche e formative.

Ciascun Ufficio ha sede in ogni capoluogo di Regione, ed è a propria volta articolato in Centri servizi amministrativi sul territorio: a livello provinciale, affidati, di regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale al fine di garantire il supporto necessario alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica; a livello sub-provinciale, affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento del comparto (Articolo 9).

Infine, per dare attuazione alla nuova organizzazione del Ministero, il provvedimento dispone:

- l'incremento di 4 unità delle posizioni di livello dirigenziale generale: 2 unità saranno preposte a due nuovi uffici di livello dirigenziale generale in più rispetto alla sommatoria dei precedenti dicasteri; le restanti 2 unità verranno collocate nell'ambito del Servizio per il controllo interno;

- la contestuale riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale in numero di 9 unità per garantire il rispetto dei limiti dell'invarianza della spesa.

Rimangono comunque invariati i posti di Capo Dipartimento da proporre ai dipartimenti e le unità di personale non dirigenziale.

Il personale dei due Ministeri (MPI e MURST) confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo quanto previsto dal già citato decreto Legislativo n.300 del 1999 (Articolo 10).

La nuova organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ogni due anni, al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza della struttura ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio del 1999.

E' inoltre importante sottolineare che l'approvazione del presente Regolamento, dalla cui attuazione non derivano aggravii di spesa (articolo 12), si inserisce nel più ampio iter di riorganizzazione centrale e periferica del Ministero.

In questo senso si sta già lavorando alla predisposizione di un Decreto Ministeriale per l'articolazione delle Direzioni generali interne al Miur. Esso prevede la razionalizzazione della struttura interna in 3 grandi aree:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- articolazione degli uffici generali dell'amministrazione centrale;
- organizzazione delle direzioni scolastiche regionali;
- ruolo e funzioni del corpo ispettivo.

Il Decreto, che ha il compito di disciplinare integralmente l'amministrazione interna, garantirà quindi l'organicità e l'unicità della struttura organizzativa delineata dal presente regolamento.

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, nella riunione del 19 luglio 2002.

Si prega pertanto la S.V., qualora nulla osti, di voler autorizzarne la trasmissione al Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Demetrio Jalemi

VISTO

Si autorizza l'invio al Consiglio di Stato
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.1 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per Ministro, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) per Ministero, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;
 - d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - e) per CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 - f) per CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
 - g) per CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
 - h) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
 - i) per PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - j) per CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - k) per CNSU, il Consiglio nazionale studenti universitari di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - l) per AST e CSN, l'Assemblea della scienza e della tecnologia e i Consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - m) per GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
 - n) per INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258;
 - o) per INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258;
 - p) per IRRE, Istituto Regionale di Ricerca Educativa, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
 - q) per AIPA, l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

Art.2 Articolazione del Ministero

1. Il Ministero è articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, in tre dipartimenti e sei servizi di livello dirigenziale generale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di: a) Dipartimento per l'Istruzione; b) Dipartimento per l'Università e l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; c) Dipartimento per la Ricerca. Nell'ambito dei predetti dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. I servizi di livello dirigenziale generale assumono la denominazione di: a) Servizio per gli affari finanziari e bilancio; b) Servizio per gli affari internazionali; c) Servizio per la comunicazione; d) Servizio per il personale del Ministero, acquisti e affari generali; e) Servizio studi e programmazione; f) Servizio per i sistemi informativi.

4. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D. L.vo 30 luglio 1999, n. 300, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

Art.3

Attribuzioni dei Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.

3. Il capo del dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 a mezzo di uffici di livello dirigenziale non generale posti alle sue dirette dipendenze.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.4

Conferenza permanente dei direttori generali

1. I capi dei dipartimenti, e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti, ai servizi e agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è presieduta, a turno, comunque in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni tre mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimenti, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della Conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della Conferenza è assicurato dal servizio per il personale del Ministero, acquisti e affari generali.

Art.5

Dipartimento per l'istruzione

1. Il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo, ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione Europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; competenze in materia di edilizia scolastica,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n.23; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

2. Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici; b) direzione generale per lo studente; c) direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti Locali; d) direzione generale per il personale della scuola.

3. Al dipartimento si rapportano funzionalmente gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 9.

4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricula e ai programmi scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti; alle attività preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999 n. 258; alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per la innovazione e la ricerca educativa; alla vigilanza sulla "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258 e alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo agli IRRE. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CNPI ovvero del CSPI e della Conferenza dei Presidenti degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa.

5. La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

della loro attività; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti.

6. La direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti Locali cura le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e della Conferenza Unificata; svolge inoltre, fatte comunque salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni dell'amministrazione della istruzione in materia di: rapporti scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore.

7. La direzione generale per il personale della scuola svolge i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

8. Le attività relative alla elaborazione degli indirizzi generali di organizzazione dei servizi amministrativi e scolastici sul territorio e le attività di coordinamento del servizio ispettivo sono svolte dal capo dipartimento a mezzo di tre specifici uffici secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3.

9. I dirigenti con funzione tecniche dipendono funzionalmente dal capo Dipartimento, dai Direttori Generali e dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali a seconda della loro assegnazione. Essi esercitano le loro funzioni con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; ispettiva..



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.6

Dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Il dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508.

2. Il dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per l'università; b) direzione generale per lo studente e il diritto allo studio; c) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. La direzione generale per l'università svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi della edilizia; esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; monitoraggio degli ordinamenti universitari; rapporti con il CUN, con il CRUI e con il CONVSU per gli atti di competenza; verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; rapporti con il Ministero della salute per le attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà di medicina; raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca; promozione e attuazione degli accordi internazionali e delle attività inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria; elaborazione previsioni a breve, medio e lungo termine, sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CUN e del CONVSU.

4. La direzione generale per lo studente e il diritto allo studio svolge nel settore universitario e nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i compiti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

relativi a: indirizzo per l'attuazione del diritto allo studio e sulla condizione studentesca; attività di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; coordinamento, promozione e sostegno delle attività di formazione continua, permanente e ricorrente delle università; razionalizzazione delle condizioni di accesso; tutoraggio; collegi e, per quanto non di competenza delle regioni, residenze universitarie; iniziative sportive a livello nazionale; anagrafe degli studenti; raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporti con il CNSU, per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria del CNSU.

5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il CNAM per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria al CNAM.

6. Le attività relative alla elaborazione degli indirizzi generali di organizzazione sono svolte dal capo dipartimento a mezzo di uno specifico ufficio secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3.

Art.7

Dipartimento per la ricerca

1. Il dipartimento per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree: indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e internazionale; programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; coordinamento delle iniziative degli altri ministeri inerenti la ricerca; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le



Ministero dell'Edilizia, dell'Università e della Ricerca

agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e alla integrazione con la ricerca pubblica.

2. Il dipartimento per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le relazioni internazionali; b) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca; c) direzione generale per gli Enti Pubblici di ricerca.

3. La direzione generale per le relazioni internazionali svolge i compiti relativi alla: promozione della cooperazione scientifica internazionale in materia di ricerca; promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca; partecipazione a commissioni della Unione Europea e ad organismi comunitari; sviluppo di rapporti bilaterali; supporto alla redazione del PNR; agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione e programmi comunitari; attività preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca; analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalità di interazione con gli organismi comunitari; individuazione di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e promozione all'utilizzo; rapporti con la segreteria tecnica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 e con il CIVR, l'AST e i CSN.

4. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca svolge i compiti relativi alla: promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e internazionali; predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nelle regioni dell'obiettivo uno; assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari; cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; supporto alla redazione del PNR; incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; rapporti con la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 e con il CIVR, l'AST e i CSN; anagrafe delle ricerche. Nell'ambito della direzione è istituito il servizio di segreteria per il funzionamento del CIVR, dell'AST e dei CSN.

5. La direzione generale per gli Enti Pubblici di ricerca svolge i compiti relativi a: indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; supporto alla redazione del PNR; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; sviluppo e sostegno rete GARR e delle altre infrastrutture tecnologiche per la ricerca; rapporti con la segreteria tecnica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 e con il CIVR, l'AST e i CSN.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. Le attività relative al coordinamento delle iniziative degli altri ministeri inerenti la ricerca sono svolte dal capo dipartimento a mezzo di uno specifico ufficio secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3.

Art.8 Servizi

1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale generale per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi forniscono il supporto necessario all'amministrazione centrale e periferica, per l'esercizio dell'azione amministrativa, secondo le direttive generali del Ministro e le necessità rappresentate dai Dipartimenti.
2. Il servizio per gli affari finanziari e bilancio svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali. Sulla base delle direttive del Ministro, coordinandosi con i dipartimenti ed i servizi, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, le operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano a obiettivi comuni dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le linee guida per la gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche.
3. Il servizio per gli affari internazionali cura, coordinandosi con i competenti uffici dei dipartimenti per l'istruzione e per l'università e l'alta formazione, le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; cura, in collaborazione con il servizio studi e programmazione, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza all'interno dei dipartimenti di riferimento; definisce e realizza i programmi finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione e per l'università.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Il servizio per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione coordinandosi con i dipartimenti, le direzioni generali ed i servizi; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; cura i rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri Enti e organi di informazione.

5. Il servizio per il personale del Ministero, acquisti e affari generali, coordinandosi con i dipartimenti, le direzioni generali ed i servizi, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero, nonché al reclutamento, alla formazione generale, all'amministrazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione, ed in materia può emanare indirizzi alle Direzioni Regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati, alla mobilità e al trattamento di quiescenza e previdenza; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane del Ministero; ai servizi generali dell'amministrazione centrale; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comune agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale fatti salvi i contratti di competenza del servizio sistemi informativi; alle competenze dell'Ufficio del Consegretario; al servizio di cassa, ai servizi di centralino, di portineria e di trasporto; ai servizi di pulizia e di manutenzione; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali, alle direzioni generali e ai servizi su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito del servizio è istituito il servizio di segreteria della Conferenza permanente dei direttori generali.

6. Il servizio studi e programmazione promuove e svolge, a supporto dei processi di programmazione, indirizzo e controllo, attività di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti quantitativi e qualitativi anche trasversali ai sistemi stessi; fornisce elaborazioni, studi ed analisi ai dipartimenti, alle direzioni generali ed ai servizi per aspetti tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; contribuisce alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative. Presso il servizio è allocato il servizio di statistica istituito presso il Ministero a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ufficio, avvalendosi anche degli apporti del sistema informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

7. Il servizio sistemi informativi cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici scolastici regionali, con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi universitari di calcolo per l'utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure; pianifica, coordinandosi con gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del ministero, le attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; collabora alla realizzazione della formazione a distanza; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica; cura i rapporti con l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione; provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con Regioni, Enti Locali ed altri soggetti esterni.

Art.9

Uffici scolastici regionali

1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti.

2. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a tal fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale, i centri servizi amministrativi.

3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il dipartimento per l'istruzione e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula al servizio per gli affari finanziari e bilancio e al dipartimento per l'istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta formativa integrata e all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni, ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale stipula i contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio scolastico regionale si avvale anche dell'Istituto regionale di ricerca educativa, sul quale esercita la vigilanza a norma dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 190. .

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettera f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del dipartimento per l'istruzione.

6. I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale e/o subprovinciale, le funzioni relative alla assistenza agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i centri servizi amministrativi a valenza sub-provinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento del comparto.

7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Il Ministro entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, determina le linee guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali sul territorio: Il Ministro adotta, su proposta avanzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.

Art.10

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le allegate tabelle B e C.
3. I posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, come rideterminati dalle allegate tabelle A, B e C sono ridotte in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e con le procedure ivi previste.
4. Il personale non dirigenziale dell'ex Ministero della Pubblica Istruzione e dell'ex Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione già indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.11

Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.12

Norme finali e abrogazioni

1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.477 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n.347.
3. L'attuazione del presente regolamento, non comporta aggravii di spesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TABELLA A
(articolo 10, comma 1)

Posti di funzione dirigenziale	
Posti di funzione dirigenziale di livello generale	39*
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	806**

* di cui 3 posti di Capo Dipartimento

** rideterminazione in diminuzione effettuata a copertura dei maggiori oneri conseguiti all'incremento di n.4 posti di funzione di livello dirigenziale generale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TABELLA B
(articolo 10, comma 2)

Tabella della dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale	
<i>Area A</i>	693
B1	868
B2	2.097
B3	2.249
<i>Totale area B</i>	5.214
C1	2.015
C2	1.580
C3	1.070
<i>Totale area C</i>	4.665
<i>Totale</i>	10.572



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TABELLA C
(articolo 10, comma 2)

Tabella della dotazione organica del personale non dirigenziale articolata per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione periferica	Amm.ne Centrale	Amm.ne Periferica	Totale
<i>Area A</i>	153	540	693
B1	174	694	868
B2	413	1.684	2.097
B3	425	1.824	2.249
<i>Totale area B</i>	1.012	4.202	5.214
C1	523	1.492	2.015
C2	380	1.200	1.580
C3	264	806	1.070
<i>Totale area C</i>	1.167	3.498	4.665
<i>Totale</i>	2.332	8.240	10.572



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
- 6 SET. 2002
Prot. n. 2536

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 3978/02

Roma, addi..... 06.09.....2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Ministero"

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Gab. dell'On Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 2661/02 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Bombardieri



Consiglio di Stato

Sezione consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 26 agosto 2002

N. Prot. 2661/2002

OGGETTO: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota n. 2380 u/LB 10, in data 25 luglio 2002, con la quale il del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Barbagallo;

PREMESSO:

Riferisce la Amministrazione che la predisposizione del regolamento in oggetto, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca completa il processo di riordino della struttura amministrativa, iniziato con il decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha accorpato il Ministero della pubblica istruzione a quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Lo schema normativo si compone di dodici articoli e prevede che l'Amministrazione centrale si suddivida in tre dipartimenti: a) Dipartimento per l'istruzione, b) Dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, c) Dipartimento per la ricerca.

A loro volta i predetti dipartimenti si suddividono, rispettivamente, in quattro, tre e tre direzioni generali. L'organizzazione centrale si completa con servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale con compiti strumentali di interesse comune ai tre dipartimenti.

Lo schema disciplina anche l'articolazione dell'amministrazione periferica, basata su 18 uffici scolastici regionali, di livello dirigenziale generale.

Lo schema è stato sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002; non risulta che siano state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

CONSIDERATO:

Deve preliminarmente osservarsi che sullo schema non sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, così come richiesto dalla norma di cui agli artt. 4, comma 1, d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e 19, l. 15 marzo 1997, n. 59.

La Sezione richiede quindi alla Amministrazione di voler acquisire tale avviso e di voler produrre la documentazione relativa.

Si aggiunge che lo schema di regolamento in esame, relativo alla organizzazione del Ministero deve essere emanato su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Di tali preventive intese non viene fatto cenno nella relazione ministeriale, nella quale si fa menzione soltanto della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002.

Ora, se tale deliberazione preliminare può ritenersi soddisfare l'esigenza dei singoli concerti, va osservato che la rilevanza degli aspetti tecnici dello schema e la delicatezza dei profili giuridici connessi anche alle recenti modifiche della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché la esigenza di evitare incrementi di spesa secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, costituiscono circostanze che rendono opportuno che sullo schema vengano acquisite specifiche e motivate valutazioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del


Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del tesoro e Ragioneria generale dello Stato).

P.Q.M.


Sospende l'espressione del parere in attesa dei richiesti adempimenti.

Visto:

Il Presidente della Sezione
(Tommaso Allibrandi)



Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Lida Grassucci)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 2536 *u.l. B 10*

Roma, 10 SET. 2002

Al Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli atti normativi
Piazza Capodiferro, n.13

R O M A

Oggetto : "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

In riscontro alla richiesta avanzata da codesto Consiglio nell'adunanza del 26.8.2002 (prot. n.2661/2002), si trasmettono i sottoelencati atti :

1. Copia della nota n.6248 del 13 marzo 2002, a firma Capo di Gabinetto, relativa alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'esame dello schema di regolamento in oggetto, e relativo verbale del 21 marzo 2002;
2. Copia della nota n.21735 datata 16 luglio 2002, a firma del Capo dell'Ufficio Legislativo - Tesoro, del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si esprime il nulla osta al provvedimento in oggetto;
3. Copia della nota n. 14055 del 9 settembre 2002, a firma del Capo di Gabinetto del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale si esprime il concerto sul provvedimento in questione.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Avv. Daniela Salmi)

Daniela Salmi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

Prot. n. 6248/HR

Roma, 13 MAR. 2002

CGIL FP	FAX	06.58544339
CISL FPS	FAX	06.44007227
UIL PA	FAX	06.71582046
CONFSAL-UNSA	FAX	06.4828090
FAS/CISAL-FAS	FAX	06.233225013
RDB-CUB	FAX	06.7005631
UGL STAT/ANDCD	FAX	06.3226052
CONFEDIR/DIRSTAT	FAX	06.3212690
CIDA/UNADIS	FAX	06.4881073
CGIL-SCUOLA	FAX	06.58548434
CISL-SCUOLA	FAX	06.58320944
UIL-SCUOLA	FAX	06.7842858
SNALS	FAX	06.5897251
GILDA UNAMS	FAX	06.44291557-84082071
CIDA-ANP	FAX	06.4871976

OGGETTO: Convocazione.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della bozza del Regolamento recante le norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Al fine di procedere a un esame dello stesso, come previsto dall'art. 19 della L. 59/97, le SS.LL. sono invitate a partecipare all'incontro previsto per il giorno 21 p.v., alle ore 15.00 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione della sede di viale Trastevere.

IL CAPO DI GABINETTO

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE

Dr. M. TOSCI

M. Tosci

M. Tosci



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VERBALE DEL GIORNO 21 MARZO 2002, ORE 15.00

Il giorno 21 marzo 2002, alle ore 15.00 ha avuto luogo l'incontro con le Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola e Ministeri per il parere sullo schema di regolamento recante le norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

All'incontro sono presenti:

per l'Amministrazione

Avv.to Dipace	Capo di Gabinetto
Dir. Capo	Capo Dipartimenti
Dr. Brizzi	Vice Capo di Gabinetto
Dr. Rossi	Vice Capo di Gabinetto
Dr. Pagnani	Vice Capo di Gabinetto

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

CGIL, CISL, UIL, SNALS, CONFAL-UNSA, GILDA-UNAMS, UGL, CIDA-ANP, CIDA-UNADIS, DIRSTAT.

Apri l'incontro il Capo di Gabinetto Avv.to Dipace che espone il contenuto dello schema di regolamento oggetto dell'incontro.

La parola passa ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali che esprimono apprezzamento nei confronti dell'Amministrazione sia per il metodo adottato che per aver provveduto in tempi rapidi a predisporre il testo di regolamento necessario, anche e soprattutto, per dare certezze agli uffici scolastici periferici.

Sottolineano la necessità di arrivare in tempi brevi alla definizione del problema relativo alla perequazione del personale appartenente agli ex ministeri PI e MURST al fine di evitare ulteriore malcontento tra il personale.

Dopo aver avuto chiarimenti su alcuni passaggi del testo, le OO.SS. hanno presentato delle proposte modificative o integrative che sono state, in parte, accolte e inserite nella bozza in esame. Per le altre è stato fatto presente che saranno inserite nei successivi decreti attuativi.

La riunione termina alle 17.30

PER COPIA CONFORME

[Signature]

IL VICE CAPO DI GABINETTO

[Signature]



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO	
18 LUG. 2002	
Prot. n.	2309
	Roma

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

16 LUG. 2002

UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO

ACG - IP/ISA/2135

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- D.A.G.L.

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento della funzione pubblica
- Ufficio legislativo

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

- Gabinetto
- Ufficio legislativo



ROMA

AL CAPO DI GABINETTO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

SEDE

OGGETTO: Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2285 U/L A10 dell'11 luglio
2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Ufficio legislativo ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento in
oggetto indicato e al successivo fax in data 15 luglio 2002, con il quale è
stata trasmessa la Tabella A del medesimo provvedimento.

Al riguardo, nulla osta da parte di questo Dicastero all'ulteriore
corso del provvedimento in parola.

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE
Dr. M. TOCCI

Man

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Man



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO LEGISLATIVO

10 SET. 2002

Prot. n. 2553

Ufficio Legislativo

14055/02

Roma, 09 SET. 2002

Al Ministero delle istruzione,
dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo
ROMA

e p. c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo - Tesoro
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca".

Con riferimento allo schema di regolamento in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il 19 luglio 2002, attualmente all'esame della Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, si esprime il concerto di questo Dipartimento all'ulteriore corso dello stesso.

D'ordine del Ministro


Il Capo di Gabinetto
Avv. Vincenzo Nunziata

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE

Dr. M. TOCCI

TARORE UNIFICAZIONE MIUR



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
16 OTT. 2002
Prot. n. 2786

N. 6563/02

Roma, addi 14 OTT 2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema d.P.R. recante
"Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca"

MINISTERO ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA
Gab. dell'On Ministro
ROMA

D'ordine del Presidente,
mi pregio di trasmettere il
parere numero n. 2661/02
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 30 settembre 2002

N. della Sezione: 2661/2002

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Schema di d.P.R. recante
"Regolamento di organizzazione
del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota n. 2380 OU/LB 10 in data 25 luglio 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione reso dall'adunanza in data 26 agosto 2002 e i relativi adempimenti, prevenuti alla Sezione in data 11 settembre 2002;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Luigi Carbone;

PREMESSO:

Riferisce l'amministrazione che la predisposizione del regolamento governativo in oggetto, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, completa il processo di riordino della struttura amministrativa, iniziato con il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha accorpato il Ministero della pubblica istruzione con quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Come già rilevato nel parere interlocutorio reso dall'adunanza del 26 agosto 2002, lo schema normativo si compone di dodici articoli e prevede che l'amministrazione centrale si suddivida in tre dipartimenti: a) Dipartimento per l'istruzione; b) Dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica; c) Dipartimento per la ricerca.

A loro volta, i predetti dipartimenti si suddividono, rispettivamente, in quattro, tre e tre direzioni generali. L'organizzazione centrale si completa con sei servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale con compiti strumentali di interesse comune ai tre dipartimenti.

Lo schema disciplina anche l'articolazione dell'amministrazione periferica, basata su 18 uffici scolastici regionali, di livello dirigenziale generale.

Con il parere interlocutorio della Sezione reso dall'adunanza del 30 agosto 2002, è stata chiesta l'acquisizione agli atti sia dell'avviso delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ex artt. 4, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 e 19, l. n. 59 del 1997, sia dei pareri del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

I relativi adempimenti sono pervenuti in data 11 settembre 2002.

CONSIDERATO:

1. Come affermato dalla referente amministrazione, lo schema di regolamento in esame porta a compimento il processo di riordino organizzativo avviato dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che agli articoli 49, 50 e 51 aveva unificato in un'unica struttura ministeriale le funzioni relative all'istruzione non universitaria, all'istruzione universitaria e alla ricerca scientifica e tecnologica articolate, dal 1989, in capo a due distinti Ministeri.

Se, infatti, il d.P.R. n. 128 del 26 marzo 2002 ha introdotto una disciplina unitaria degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'assetto organizzativo del Ministero unificato è ancor oggi disciplinato, in via transitoria, dalla sommatoria di due distinti regolamenti governativi, relativi ai due dicasteri precedenti: il d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 477 per l'università e la ricerca scientifica e il d.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000 per la pubblica istruzione. Tale passaggio transitorio trova, peraltro, copertura a livello di fonte primaria negli articoli 75 e 77 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

La riunificazione riflette l'evoluzione delle funzioni statali in materia di istruzione e ricerca, funzioni che sono andate mutando in conseguenza del processo che, sia pure con andamenti ed esiti diversi, ha portato all'attribuzione dell'autonomia, variamente configurata, alle università, alle scuole e agli enti di ricerca. Si è, quindi, significativamente ridotto il peso dei compiti amministrativi in senso stretto e ampliato, invece, il peso delle funzioni di governo, quali l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione.

L'autonomia delle scuole è cosa diversa da quella universitaria, e ambedue si distinguono rispetto all'autonomia degli enti di ricerca. Ma il complessivo settore in esame si caratterizza, in qualche modo, per la presenza di una molteplicità di enti autonomi, in riferimento ai quali il Ministero svolge,

prevalentemente, funzioni di determinazione del quadro di riferimento generale entro il quale si sviluppa la suddetta autonomia, di definizione di criteri, parametri e standard, di monitoraggio del funzionamento e di valutazione dei risultati, di diffusione dell'innovazione, di raccordo con l'ordinamento comunitario e con le organizzazioni internazionali.

La scelta di unificare le funzioni dell'istruzione, dell'università e della ricerca risponde, peraltro, a una tendenza diffusa presso i maggiori Paesi dell'Unione Europea.

Così accade in Germania, dove nel 1994 il *Bundesministerien für Bildung und Wissenschaft* è stato accorpato con il *Bundesministerien für Forschung und Technologie*, creando un unico *Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie*, che dal 1998 ha assunto l'attuale nome di *Bundesministerium für Bildung und Forschung* (Ministero dell'educazione e della ricerca).

Analogamente, in Francia, il nuovo Governo ha confermato l'unificazione delle predette funzioni in capo ad un unico *Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche*, dove l'*éducation nationale* comprende, tradizionalmente, anche quella universitaria.

In Spagna, il *Ministerio de Educación, Cultura y Deporte* ha, per un verso, competenze ancora più ampie, che si estendono, oltre che all'istruzione scolastica e universitaria, anche ai beni culturali e allo sport. Vi è, invece, una distinta struttura ministeriale per la scienza e la tecnologia, denominata appunto *Ministerio de Ciencia y Tecnología*.

2. Lo schema in oggetto conserva il numero massimo di tre dipartimenti fissato dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ma ne rimodula la composizione rispetto all'assetto provvisorio fissato dalle norme transitorie di cui agli articoli 75 e 77 del medesimo decreto legislativo.

Il sistema ora vigente prevede due dipartimenti per la pubblica istruzione (il dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e il dipartimento per i servizi nel territorio: art. 1, comma 2, e articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 347 del 2000) e un dipartimento per l'università e la ricerca (il dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici: articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 477 del 1999).

Lo schema in esame prevede, invece, l'accorpamento di tutte le strutture relative all'istruzione non universitaria in un unico dipartimento (il dipartimento per l'istruzione) e la scissione della struttura dipartimentale relativa all'università e alla ricerca in due corpi distinti: il dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica e il dipartimento per la ricerca.

Al di fuori di questi tre dipartimenti, lo schema in oggetto prevede sei servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale, preposti all'esercizio di compiti strumentali d'interesse comune ai tre dipartimenti.

Considerando anche questi ultimi sei servizi, lo schema in oggetto incrementa di quattro il numero complessivo delle strutture di livello dirigenziale generale rispetto alla sommatoria dei due precedenti regolamenti. Tali strutture divengono, ora, sedici (quattro più tre più tre nei singoli dipartimenti, cui si aggiungono le sei direzioni extradipartimentali) a fronte delle precedenti dodici (dieci per la pubblica istruzione – di cui sette suddivise nei due dipartimenti più tre extradipartimentali – più due per l'unico dipartimento dell'università e della ricerca).

La modifica avviene nel rispetto del principio di invarianza della spesa – come confermato dal richiesto, specifico concerto dei dicasteri dell'economia e della funzione pubblica – poiché si opera una contestuale riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale, in numero di nove unità.

3. La Sezione esprime il proprio parere favorevole sul nuovo assetto proposto riguardo alla risistemazione e la razionalizzazione delle strutture centrali relative alla pubblica istruzione, che appare coerente con la scelta di un sistema di istruzione fondato sull'autonomia e che era stata, peraltro, auspicata da più parti sin dai tempi del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Con lo schema in oggetto, infatti, il Ministero sopprime il precedente dipartimento per i servizi nel territorio, dimezzando i dipartimenti della pubblica istruzione prima esistenti, e riduce le direzioni generali da sette (ordinamenti scolastici; formazione e aggiornamento del personale della scuola; relazioni internazionali; organizzazione dei servizi nel territorio; istruzione post-secondaria e degli adulti per i percorsi integrati; personale della scuola e dell'amministrazione; *status* dello studente, politiche giovanili e attività motorie) a quattro (ordinamenti scolastici; studente; istruzione post-secondaria e rapporto con i servizi formativi delle regioni e degli enti locali; personale della scuola).

Condivisibile appare, poi, la scelta di dedicare un intero dipartimento alla ricerca, anche in considerazione della necessità di incrementare l'azione del Governo verso questo delicato settore, in cui l'Italia viene ancora collocata, da numerose indagini internazionali, in posizioni di non primissimo piano.

La Sezione rileva, invece, una assai significativa crescita del numero di direzioni generali nei due dipartimenti dell'università e della ricerca, dalle due dell'unico dipartimento del d.P.R. n. 477 del 1999 (una per l'autonomia universitaria e gli studenti e una per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca) alle sei ora previste: tre per l'università (università; studente e diritto allo studio; alta formazione artistica, musicale e coreutica) e tre per la ricerca (relazioni internazionali; coordinamento e sviluppo della ricerca; enti pubblici di ricerca).

Tale incremento – sebbene, come si è detto, rispettoso del principio dell'invarianza della spesa – dovrebbe essere più specificamente motivato dalla relazione di accompagnamento, indicando i nuovi compiti e/o le nuove esigenze organizzative che giustificano il suddetto, consistente aumento del numero delle direzioni generali rispetto a quelle preesistenti.

Andrebbe, altresì, chiarita meglio la collocazione della direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica nel dipartimento che si occupa anche di dell'università piuttosto che in quello per l'istruzione. Vero è che tale settore conserva una sua autonomia all'interno della denominazione del dipartimento (che si chiama, appunto, "*dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica*") e che svariate istituzioni ad esso appartenenti (ad esempio, le accademie e le istituzioni di alta cultura) si collocano chiaramente nella fascia post-scolare (anche se mantenendo una certa autonomia rispetto all'ordinamento universitario). Si rileva, però, come altri istituti del medesimo settore (ad esempio, i conservatori di musica) siano tradizionalmente integrati nei circuiti formativi preuniversitari piuttosto che in quelli universitari, per cui i relativi compiti ministeriali di indirizzo e coordinamento dovrebbero svolgersi in connessione con quelli relativi alle scuole e ai licei piuttosto che alle università. Andrebbe, quindi, in ogni caso chiarito che la collocazione organizzativa in parola non può comportare modifiche di tipo ordinamentale degli istituti di formazione artistica, musicale e coreutica, ma deve bilanciare – nel rispetto dell'attuale, variegata disciplina sostanziale – la necessaria autonomia di tali istituti con la loro appartenenza agli ordinari circuiti formativi, soprattutto a quello scolastico preuniversitario.

4. Un'osservazione a parte va formulata riguardo alla scelta di individuare sei servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale.

Come si è detto, lo schema in oggetto, all'articolo 8, porta a sei i servizi extradipartimentali, prima in numero di tre nel Ministero della pubblica istruzione e non presenti in quello dell'università e della ricerca.

Ad avviso della Sezione, la presenza di servizi di livello dirigenziale generale al di fuori dei dipartimenti non appare, in linea generale, rispondente al modello organizzativo per dipartimenti introdotto dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Difatti, la scelta di tale modello rispetto a quello in cui le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 300) implica la configurazione del dipartimento come struttura autonoma e autosufficiente, con una propria "missione", all'interno della quale sono allocati i servizi cd. strumentali di supporto (come, ad esempio, quello del personale o quello del bilancio).

L'articolo 75, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede, in via speciale per il Ministero della pubblica istruzione, nella fase transitoria e *"fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo"* (come recita l'articolo 75, comma 1), la possibilità di individuare servizi autonomi di supporto *"in numero non superiore a tre"* per le funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti.

Il carattere speciale e transitorio di tale disposizione (non ripetuta nella norma *"a regime"* di cui all'articolo 51 del decreto legislativo) sembra dover imporre, quantomeno, una adeguata motivazione sul carattere ancora non definitivo dell'assetto organizzativo del Ministero (che dovrà comunque conseguire, come si vedrà *infra*, all'adeguamento della disciplina sostanziale del sistema-istruzione in adeguamento alla riforma Titolo V della Costituzione).

La Sezione ritiene, inoltre, non giustificato neppure dalla norma transitoria il raddoppio numerico di tali servizi extradipartimentali: va, pertanto, osservato al Ministero referente di considerare la necessità di ricondurre il numero dei servizi extradipartimentali nell'ambito di quello previsto dall'unica

norma che può (seppure, come si è visto, in via transitoria) fornire un fondamento legislativo per l'esistenza di tali strutture: la menzionata lettera b) del comma 2 dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 300.

Laddove si dovesse ritenere di conservare tra i servizi extradipartimentali anche quello per gli affari internazionali, la Sezione ritiene che si debba chiarire meglio (integrando semmai la denominazione del servizio di cui all'articolo 8, comma 3, dello schema) che tale servizio si occupa soltanto degli affari relativi all'istruzione e all'università, poiché il dipartimento per la ricerca dispone di una sua autonoma direzione generale per gli affari internazionali.

Inoltre, si segnala, in via generale, l'inadeguatezza di classificare i rapporti con l'Unione Europea alla stregua di "rapporti internazionali": ciò in considerazione della natura ontologicamente diversa della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (con i noti, relevantissimi riflessi sull'ordinamento interno) rispetto a quella della partecipazione alle organizzazioni multilaterali e agli altri rapporti internazionali. La denominazione e le funzioni del servizio andranno, pertanto, integrate in riferimento alla specificità dei rapporti con l'Unione europea rispetto alle ordinarie relazioni internazionali.

5. La disciplina dello schema si completa con la previsione di una ulteriore regolamentazione, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, delle direzioni di livello dirigenziale non generale (articolo 1, comma 5).

In quella sede – peraltro già preannunciata come prossima dal referente Ministero – si dovrà tenere conto di funzioni specifiche, da demandare ad uffici di livello dirigenziale non generale (come, ad esempio, quelle riguardanti l'attività ispettiva e le verifiche tecnico-amministrative) non espressamente menzionate nell'elencazione delle funzioni di livello dirigenziale generale.

6. L'articolo 9 dello schema riprende l'articolo 6 del d.P.R. n. 347 del 2000 in relazione ai diciotto uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, ai quali sono assegnate le funzioni già spettanti agli uffici periferici della pubblica istruzione, fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Ciascun ufficio scolastico regionale si articola, a livello provinciale e/o subprovinciale, in centri servizi amministrativi. Presso l'ufficio scolastico regionale è costituito, sempre ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 75, un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.

La Sezione rileva come tali disposizioni non tengano ancora conto del nuovo assetto del "sistema" della pubblica istruzione conseguente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

La suddetta riforma demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la definizione delle *"norme generali sull'istruzione"* (lettera *n*) del nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma, cui va connessa la precedente lettera *m*), che riserva sempre allo Stato la *"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"*).

Il successivo terzo comma dell'articolo 117 Cost. annovera, invece, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quelle relative all'istruzione, *"salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"*, quest'ultima demandata alla potestà legislativa esclusiva delle regioni. Come è noto, la Costituzione dispone che nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa generale spetti

alle Regioni, salvo che per la “*determinazione dei principi fondamentali*”, riservata alla legislazione dello Stato.

Inoltre, la materia dell’istruzione rientra tra quelle in cui, ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 Cost., “*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ... possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119*”.

Da tale disciplina possono desumersi alcuni rilevanti principi nella materia in esame, che attengono alla potestà normativa ma che offrono spunti significativi anche per i profili di organizzazione generale.

Sotto un primo profilo, con l’inciso del terzo comma dell’articolo 117, il legislatore riconosce espressamente, a livello costituzionale, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la cui disciplina generale andrà fissata dalla legge dello Stato ai sensi delle citate lettere *m)* ed *n)* del secondo comma dell’articolo 117.

Il nuovo rilievo costituzionale dell’autonomia scolastica va combinato ad altri principi introdotti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e, in particolare, a quello della cd. sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma) e a quello che – superando il tradizionale parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative – identifica nei comuni il livello di governo cui sono, in via generale, attribuite le funzioni amministrative (art. 118 Cost., primo comma), affidando così al binomio scuola-comune, oltre che l’erogazione del servizio tecnico, la prevalenza dei compiti gestionali e demandando agli ulteriori livelli di governo compiti di programmazione, di indirizzo e di fissazione di regole generali.

Ciò importa – come è stato opportunamente affermato dalla dottrina – un evidente “superamento dell’assimilazione del servizio di istruzione ad una mera organizzazione amministrativa, ed in particolare al modello burocratico-ministeriale”, con la conseguente necessità di una lettura dell’art. 33 Cost. nel

senso che esso indica, come sistema di istruzione, un “sistema a rete, pubblico in senso oggettivo”.

L'organizzazione del sistema di istruzione alla luce del principio di autonomia costituisce, quindi, dopo la riforma costituzionale del 2001, un principio costituzionale e la relativa disciplina generale è compito attribuito alla potestà legislativa e anche regolamentare dello Stato, trattandosi di materia rimessa alla competenza normativa esclusiva dello Stato. La medesima fonte primaria deve, altresì, provvedere alla determinazione dei livelli essenziali di qualità del servizio di istruzione da garantire sul territorio nazionale che, insieme al quadro che emerge dalle norme generali, fanno del “sistema istruzione” un sistema nazionale.

In tale quadro, alla legislazione regionale sembra demandato un ruolo integrativo e di dettaglio, ma non meramente applicativo. Da un lato, infatti, le “*norme generali*” del secondo comma dell'art. 117 non possono costituire, per definizione, norme di dettaglio, dall'altro i “*principi fondamentali*” della materia dell'istruzione di cui al terzo comma dello stesso art. 117 riguardano l'ispirazione fondamentale degli interventi legislativi delle regioni ma non costituiscono nemmeno una disciplina generale. Sarà, così, possibile – è stato osservato – integrare la trama fondamentale della normativa statale sull'ordinamento e sul funzionamento del sistema con interventi volti a calare i percorsi di studio nella realtà delle diverse regioni, nel rispetto del nucleo fondamentale del sistema di istruzione, ovvero l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nella predisposizione dell'offerta formativa.

Nell'ottica della riforma costituzionale e della sua piena attuazione alla stregua degli esposti principi, con le connesse conseguenze anche sul profilo finanziario, il sistema dell'istruzione andrà rivisitato, in primo luogo, sotto il profilo della individuazione delle residue funzioni da conservare in capo allo

Stato dopo la piena attuazione della autonomia scolastica e la devoluzione di ulteriori compiti amministrativi a regioni e comuni.

Come si è detto, le strutture "organizzative", centrali e periferiche, del Ministero, al momento non tengono conto del nuovo assetto conseguente alla riforma del Titolo V, ancora da disegnare con legge generale dello Stato. Difatti, una volta che il descritto nuovo assetto "sostanziale" del sistema-istruzione sarà attuato con legge generale dello Stato risulteranno suscettibili di revisione anche le disposizioni del presente regolamento, che costituisce l'interfaccia "organizzativo" del sistema per ciò che riguarda il livello di intervento statale, tenendo conto del fatto che il nuovo assetto accentuerà ulteriormente i suoi compiti di indirizzo e coordinamento rispetto a quelli più strettamente gestionali e operativi.

In tale ottica, potranno verosimilmente risultare superflui, o comunque ridondanti, anche gli uffici scolastici regionali, intesi come strutture dello Stato di livello dirigenziale generale diffuse sul territorio nazionale, anche considerando che già oggi l'art. 135 del decreto legislativo n. 112 del 1998 trasferisce, in via generale, alle regioni le funzioni di programmazione e gestione del servizio scolastico con un assetto confermato dal nuovo Titolo V.

Parimenti, dovrà essere rivista la allocazione presso tali uffici della "struttura mista" di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300: l'allocazione dell'organo collegiale misto presso gli uffici scolastici regionali dello Stato potrebbe risultare come un non necessario accentramento, in una struttura periferica statale, di funzioni e processi decisionali che, in un sistema coerente con il nuovo Titolo V della Costituzione, potrebbero più appropriatamente svolgersi nella sede della regione.

In altri termini, se oggi è necessaria una continuità organizzativa con il passato certamente garantita dallo schema in oggetto - che pure presenta significative innovazioni con la riduzione dei dipartimenti e delle direzioni

generali nel settore della pubblica istruzione – nella attuazione a livello sostanziale dei principi costituzionali introdotti nel 2001 andrà rivista anche la struttura organizzativa del servizio-istruzione (e specialmente quella periferica), tenendo conto che alcune funzioni ora attribuite agli uffici scolastici regionali potrebbero essere svolte direttamente dal Ministero centrale (come, ad esempio, quella di vigilanza), altre dalle regioni (ad esempio, la ricognizione delle esigenze formative), altre ancora direttamente dalle scuole (ad esempio, l'attuazione delle politiche scolastiche).

7. Una volta effettuate le predette osservazioni di carattere generale, la Sezione, nel fornire parere favorevole allo schema in oggetto, segnala la necessità dei seguenti adeguamenti di carattere formale:

- all'articolo 1, accanto alle sigle e alla loro spiegazione compare solo in alcuni casi un riferimento normativo (ad esempio, vi è per il CUN e non per la CRUI): esso andrebbe esteso, invece, a tutte le sigle ivi menzionate, per conferire uniformità all'articolo sulle definizioni;

- all'articolo 4 dello schema, la rubrica va modificata in "*Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali*", in coerenza con quanto affermato al comma 1 dell'articolo;

- all'articolo 4, comma 1, dello schema, va chiarito il senso del secondo periodo, che recita: "*la conferenza è presieduta, a turno, comunque in ragione delle materie, dai capi dipartimento*", valutando eventualmente la soppressione delle parole "*a turno, comunque*";

- l'articolo 12, sulle abrogazioni, dovrebbe comportare l'integrale soppressione dei regolamenti di organizzazione di cui d.P.R. n. 477 del 1999 e n. 347 del 2000. Sono, invece, fatti ancora salvi gli articoli 2, 3 e 6 del d.P.R. n. 447 del 1999, che oggi recano, in sostanza, la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dell'intero Ministero unificato a seguito della novella di cui al

d.P.R. n. 128 del 26 marzo 2002, che modifica proprio l'articolo 2 del d.P.R. n. 447. L'articolo 12 dello schema in oggetto dovrebbe dare atto di questo assetto ormai definitivo e modificare anche la denominazione del d.P.R. n. 447 da "regolamento di organizzazione" del Ministero dell'università e della ricerca a "regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione" del nuovo Ministero unificato. Lo stesso articolo 12 dovrebbe, altresì, operare anche una ulteriore verifica della necessità di conservare le altre norme di quel regolamento, come ad esempio l'articolo 3 (la segreteria tecnica appare fornire supporto all'intero Ministero e non solo allo *staff* del Ministro) o l'articolo 6 (in particolare, almeno il comma 2 appare ormai superato, e l'attribuzione di incarichi ad esperti di cui al comma 1 si intende riferita soltanto ad incarichi nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione);

- all'articolo 12, comma 3, la virgola va soppressa.


8. Alla stregua delle esposte considerazioni, questo Consiglio esprime parere favorevole con osservazioni allo schema in oggetto.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento governativo in oggetto.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza

(Maria Barbagallo)



Visto

Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)

